



---

## Lotta alla zanzara tigre

---

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. i 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987,
- l'art. 58a e 59 del Regolamento comunale;

ordina:

### Art. 1 **Scopo**

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice sul comprensorio di Collina d'Oro.

La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

### Art. 2 **Principio**

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro è vietato, in particolare, tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.), in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e gli stagni contenenti anfibi o animali acquatici e le piscine in esercizio con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori



decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso di inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, esso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

### Art. 3 **Obblighi**

1. I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare completamente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
- c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
- d) trattare settimanalmente durante la stagione estiva, a partire da inizio maggio, le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) trattare settimanalmente durante la stagione estiva, a partire da inizio maggio, contenitori con acqua stagnante (tombini, pozzetti di grondaie, griglie, ecc.), con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

2. I cantieri edili fissi o mobili dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei ed occasionali;
- b) coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, silos, ecc.);
- c) con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

### Art. 4 **Ordini del Municipio**

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.



3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 **Inadempienza**

In caso di inadempienza agli obblighi descritti all'art. 3 della presente ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

Art. 7 **Sanzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-, ritenuto un importo minimo di CHF 100.-.
2. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 147 seg. LOC.

Art. 8 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi dell'artt. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 196 del 25.02.2019

Pubblicata agli albi comunali dal 01.03 al 01.04.2019